

## GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

### DECISIONE N. 13 DEL 19.4.2024

#### Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Sermoneta (LT) il 30 marzo 2024;
- lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del CDR;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

#### PROVVEDIMENTO

- a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara, hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori,
- b) rilevato che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021);
- c) tenuto conto dell'art. 30 del regolamento I.B.A.;
- d) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;

#### CONDANNA

**Il tesserato Cristiano Bianchi, della ASD Marsica Boxe Avezzano, alla sanzione della sospensione di mesi 1 (30 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI**, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e dell'art. 30 del Regolamento I.B.A. durante la riunione di pugilato svoltasi a Sermoneta (LT) il 30 marzo 2024, ed in particolare: *“al termine del proprio incontro, non essendo contento della propria prestazione sportiva, sferrava un pugno alla porta dello spogliatoio procurandosi una lesione muscolare al braccio. A causa di tale episodio la manifestazione veniva interrotta per circa un ora perché il medico di bordo ring doveva intervenire per fermare l'emorragia del pugile ed aspettare l'ambulanza vista la gravità delle lesioni,”* Fatti accertati in Sermoneta (LT) il 30 marzo 2024,

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Massimo VANNINI

